

# **Ordinanza dell'UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2009**

del 14 gennaio 2009

---

*L'Ufficio federale di veterinaria (UFV),*

visto l'articolo 239g dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sulle epizoozie,  
*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina la somministrazione nel 2009 di vaccino inattivato contro la malattia della lingua blu, del sierotipo 8, agli animali ricettivi.

## **Art. 2**            Animali da vaccinare

<sup>1</sup> I bovini e gli ovini devono essere vaccinati in tutta la Svizzera entro il 31 maggio 2009.

<sup>2</sup> Non devono essere vaccinati:

- a. gli animali di età inferiore a tre mesi;
- b. gli animali macellati ad un'età non superiore a sei mesi;
- c. i bovini macellati nei due mesi successivi alla data della prima vaccinazione;
- d. gli ovini macellati nel mese successivo alla data della vaccinazione.

<sup>3</sup> Per gli animali seguenti la vaccinazione è facoltativa:

- a. i caprini;
- b. i camelidi;
- c. i ruminanti tenuti in uno zoo o in un parco di animali;
- d. i ruminanti selvatici tenuti in parchi;
- e. i bovini e gli ovini che raggiungono l'età di vaccinazione soltanto dopo la vaccinazione dell'effettivo.

<sup>4</sup> Chi intende fare vaccinare i suoi animali a titolo volontario deve informarne il veterinario cantonale competente.

RS 916.401.348.2

<sup>1</sup> RS 916.401

**Art. 3** Vaccino e somministrazione

<sup>1</sup> Per la vaccinazione viene utilizzato il preparato BTVPUR AISap<sup>TM</sup>8 di Merial, distribuito da Biokema SA. Per le vaccinazioni facoltative secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettere a–d può essere impiegato anche il preparato Bovilis<sup>®</sup> BTV8 di Intervet, distribuito da Veterinaria SA.

<sup>2</sup> La dose standard è somministrata agli animali sani a partire dall'età di tre mesi.

<sup>3</sup> L'ago della siringa deve essere sostituito almeno tra la vaccinazione di effettivi diversi.

<sup>4</sup> La somministrazione deve inoltre avvenire secondo le indicazioni del fabbricante.

**Art. 4** Termini d'attesa

Dopo la vaccinazione non vi è alcun termine d'attesa per l'utilizzazione di carne e latte.

**Art. 5** Immunità vaccinica

<sup>1</sup> L'immunizzazione primaria viene raggiunta:

- a. nel caso di bovini, caprini e camelidi: dopo due iniezioni effettuate a distanza di 3–8 settimane l'una dall'altra;
- b. nel caso degli ovini: dopo un'unica iniezione.

<sup>2</sup> Bovini, ovini, caprini e camelidi sono considerati vaccinati se:

- a. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2008 e il 31 maggio 2009;
- b. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2008 e sono stati rivaccinati una volta nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2009; o
- c. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria facoltativa dopo il 31 maggio 2009.

**Art. 6** Attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni

<sup>1</sup> L'attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni è disciplinata nell'allegato.

<sup>2</sup> L'ottenimento di dosi di vaccino in quantità maggiori di quella attribuita è subordinato all'autorizzazione dell'UFV.

**Art. 7** Responsabilità

<sup>1</sup> L'UFV realizza strumenti elettronici che consentono di registrare le informazioni necessarie all'esecuzione delle vaccinazioni e le conferme di vaccinazione nel sistema informatico centrale (SISVet).

<sup>2</sup> I veterinari cantonali sono responsabili dell'esecuzione delle vaccinazioni. Assegnano segnatamente i mandati ai veterinari vaccinatori e sono responsabili della distribuzione dei vaccini e della registrazione delle conferme di vaccinazione.

<sup>3</sup> I distributori provvedono affinché i vaccini siano immagazzinati in modo appropriato e forniti entro il termine convenuto ai destinatari indicati dai veterinari cantonali.

<sup>4</sup> I veterinari vaccinatori sono responsabili della somministrazione a regola d'arte dei vaccini.

#### **Art. 8** Conferma e registrazione

<sup>1</sup> I veterinari vaccinatori confermano la conclusione delle vaccinazioni indicando negli elenchi degli effettivi il numero degli animali vaccinati e le date di esecuzione delle vaccinazioni. Gli elenchi degli effettivi sono scaricabili da Internet oppure possono essere richiesti al veterinario cantonale.

<sup>2</sup> Negli elenchi degli effettivi i bovini sono registrati singolarmente, con l'indicazione aggiornata dello status vaccinale. Le vaccinazioni effettuate devono essere annotate in tali elenchi.

<sup>3</sup> Se durante l'immunizzazione primaria i bovini vaccinati una volta lasciano l'effettivo prima della seconda iniezione, occorre indicare nel certificato d'accompagnamento la data della prima vaccinazione.

<sup>4</sup> I dati sono registrati nel SISVet. La registrazione è effettuata:

- a. dai veterinari vaccinatori tramite Internet;
- b. dagli uffici cantonali di veterinaria; o
- c. dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione.

#### **Art. 9** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2009 con effetto sino al 31 dicembre 2009.

14 gennaio 2009

Ufficio federale di veterinaria:

Hans Wyss

*Allegato*  
(art. 6)

### Attribuzione delle dosi di vaccino

Ufficio veterinario	Numero di dosi di vaccino	Numero di flaconi	
		50 ml	100 ml
AG	131 000	524	1 048
AI/AR	59 000	236	472
BE	436 000	1 744	3 488
BL	39 000	156	312
BS	1 000	4	8
FL	11 000	44	88
FR	170 000	680	1 360
GE	6 000	24	48
GL	19 000	76	152
GR	164 000	656	1 312
JU	74 000	296	592
LU	192 000	768	1 536
NE	48 000	192	384
SG	212 000	848	1 696
SH	22 000	88	176
SO	59 000	236	472
TG	106 000	424	848
TI	52 000	208	416
Cantoni primitivi	149 000	596	1 192
VD	153 000	612	1 224
VS	113 000	452	904
ZG	30 000	120	240
ZH	134 000	536	1 072
<b>Totale</b>	<b>2 380 000</b>	<b>9 520</b>	<b>19 040</b>